



Regione Lombardia

Allegato 1 alla d.g.r. n. 2160 del 4 agosto 2011

Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2011 – 12° edizione

Indirizzi e Criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2011.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Lombardia eroga contributi per ridurre nell'anno 2011 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n.431/1998. Le condizioni di onerosità e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in base alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo:
 - a) i conduttori che nell'anno 2011 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
 - b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

- c) Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
3. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.
5. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art. 3

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
- nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato, ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi della cooperativa stessa;
 - che abbiano rilasciato nell'anno 2011 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.
2. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del punto 1 aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- di avere un valore di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) non superiore € 5.681,03=;
 - di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;

- e. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - f. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - g. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
3. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai comuni, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno accertato, potrà prioritariamente destinare le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 2, in considerazione della minor garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 4

Criteria per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE -fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

ISR-fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i redditi al **31.12.2010**:

- i redditi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98;
- i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art. 3;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purchè certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2010 pari al **4,01** sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- 1) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno **2010**;
- 2) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- 3) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, co. 1 bis del d.p.c.m. n. 221/999 e s.m.i. per l'abitazione in locazione.

ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al co.1, lett a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. In presenza d'Indicatore della Situazione Economica (ISE -FSA) uguale a zero o comunque inferiore al canone di locazione rilevabile dal contratto registrato, verrà computato ai fini della determinazione del contributo un valore ISE- fsa pari all'importo del canone di locazione, fatta eccezione per i soggetti che nell'anno 2010 siano stati colpiti da provvedimento di licenziamento o messi in mobilità, da cessazione di contratti a termine, da decesso del coniuge, da separazione o divorzio.

4. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 5

Scala di equivalenza (PSE)

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) è desunto dalla scala di equivalenza riportata nella Tabella 1.

Tabella 1

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro Scala di Equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0,5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente o con invalidità superiore al 66% (1)
+ 0,2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (2)

Note di spiegazione

(1) Sono portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti per i quali "...la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità". La

situazione descritta deve essere accertata dalla Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

Sono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.

- (2) Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, co. 2, del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i.

Art. 6

Determinazione del contributo e modalità di erogazione

1. Il **CONTRIBUTO (C)** corrisponde alla differenza tra canone annuo (CA) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) arrotondato all'unità superiore.

In formula:

$$C = (CA - CS) / 12 \times N$$

La concessione del contributo interviene quando il canone risulta superiore al canone sopportabile (CA > CS).

Il **canone (CA)** è quello rilevabile nel contratto di locazione considerato fino all'importo massimo di € 7.000,00=.

Per i soggetti indicati al precedente art. 2, co. 1 lett. b), il canone è composto come prevede il co. 5 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.

Se lo stesso nucleo familiare ha stipulato più contratti nell'anno 2011, il CA sarà calcolato in misura percentuale sul periodo di durata di ogni contratto fino al limite massimo di dodici mesi.

Il **canone sopportabile (CS)** è il prodotto dell'ISE-fsa del nucleo familiare per l'incidenza massima ammissibile (**I_{max}**) ed è indicata nella Tabella 2 in rapporto ai valori ISEE-fsa.

Formula del CS:

$$CS = ISE-fsa \times I_{max} = ISEE-fsa \times PSE \times I_{max}$$

Tabella 2

Classe ISEE-fsa	Incidenza massima ammissibile del canone (I _{max})	Valore dell'ISEE-fsa
1	10%	0,00 <= 3.100,00 >
2	11%	3.100,01 - 3.615,20
3	12%	3.615,21 - 4.131,66
4	13%	4.131,67 - 4.648,11
5	14%	4.648,12 - 5.164,57
6	15%	5.164,58 - 5.681,03
7	16%	5.681,04 - 6.197,48
8	17%	6.197,49 - 6.713,94

9	18%	6.713,95 - 7.230,40
10	19%	7.230,41 - 7.746,85
11	20%	7.746,86 - 8.263,31
12	21%	8.263,32 - 8.779,77
13	22%	8.779,78 - 9.296,22
14	23%	9.296,23 - 9.812,68
15	24%	9.812,69 - 10.329,14
16	25%	10.329,15 - 10.845,59
17	26%	10.845,60 - 11.362,05
18	27%	11.362,06 - 11.878,51
19	28%	11.878,52 - 12.911,42

2. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi previsti per tipologia di Comuni:
 - a) Comuni con oltre 300 mila abitanti € **2.300,00=**;
 - b) Comuni capoluogo di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti, altri Comuni ad alta tensione abitativa definiti dalle delibere CIPE ai sensi delle leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e s.m.i. senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003: € **1.900,00=**;
 - c) altri Comuni: € **1.600,00=**.
3. Il contributo è aumentato del 20% per ogni punto della scala di equivalenza come indicato nella successiva Tabella A, prendendo come parametro minimo 1,57 corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti.
4. La Regione, ai sensi dell'art. 11 co. 7 della legge 431/1998, concorre con le risorse assegnate al fondo alla copertura del contributo come determinato ai commi precedenti se il Comune assume tutti i seguenti impegni:
 - a. copre con proprie risorse il 10% dell'importo del contributo come determinato ai commi precedenti;
 - b. copre con proprie risorse il 20% dell'importo del contributo determinato per i casi previsti al successivo art. 7 co. 1;
5. La Regione provvederà prioritariamente a coprire il fabbisogno dei Comuni che assumono gli obblighi di cui al precedente punto 4 e, qualora le risorse residuali lo consentano, provvederà a coprire nella misura possibile il fabbisogno degli altri Comuni.
6. La Regione successivamente alla chiusura del bando e ferma l'entità delle risorse complessivamente destinate al fondo, in base al numero delle domande effettivamente pervenute può ridefinire la ripartizione delle risorse.
7. Il Comune, in base a tale rideterminazione e con gli stessi criteri regionali, assumerà le decisioni di competenza sull'eventuale modifica dell'ammontare del singolo contributo.
8. Il contributo non è dovuto se si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) valore dell'ISEE-fsa superiore a € 12.911,42=;
 - b) valore della somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a € 10.330,00=, aumentato di € 5.165,00= per ogni punto della scala di equivalenza, come illustrato nella seguente Tabella B.

8. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100.
9. Il Comune definisce tempi e modalità di erogazione del contributo ed effettua, con la procedura informatica di cui successivo art. 12, la verifica di idoneità e completezza della domanda.
10. Il Comune, a mezzo procedura informatica di cui al successivo art.12, deve tempestivamente segnalare alla Regione l'avvenuta erogazione del contributo e procedere alla conferma con comunicazione scritta di quanto segnalato per via informatica.

TABELLA A – CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE (IN €)
 SECONDO LA TIPOLOGIA DEI COMUNI E LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
 (AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 2, 3)

Valori esemplificativi della Scala di Equivalenza (PSE)	COMUNI		
	Oltre 300.000 abitanti	Capoluoghi, oltre 50.000 abitanti, alta tensione abitativa	Altri Comuni
1,57	2.300	1.900	1.600
2	2.498	2.063	1.738
2,5	2.728	2.253	1.898
3	2.958	2.443	2.058
3,5	3.188	2.633	2.218
4	3.418	2.823	2.378
5	3.878	3.203	2.698

TABELLA B – SOGLIA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN €)
 SECONDO LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
 (AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETTERA B)

Valori esemplificativi della Scala di Equivalenza (PSE)	Indicatore della situazione patrimoniale ISP -fsa
1	15.495
1,5	18.077,50
2	20.660
2,5	23.242,50
3	25.825
3,5	28.407,50
4	30.990
5	36.155

Art. 7
Casi di grave difficoltà

1. Il Comune provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari che hanno un valore ISEE-fsa inferiore a € 3.100,00= ed i nuclei familiari per i quali la differenza tra l'ISE-fsa ed il canone Integrato (CI), rapportata al PSE, è inferiore a € 2.066,00= da considerarsi in condizioni di grave difficoltà socioeconomica.
Per la determinazione dei valori ISEE-fsa si applica la scala di equivalenza di cui alla Tabella 1 del precedente art. 5.
2. **Su richiesta del Comune, la Regione concorre in coerenza con quanto previsto ai commi 4 lett. b) e 6 dell'art. 6, alla copertura del contributo da erogare al nucleo familiare di cui al precedente co. 1.**
3. Il concorso regionale sopraddetto opera a condizione che il Comune richiedente:
 - a) comunichi alla Regione, contestualmente alla data di istituzione dello Sportello Affitto, la volontà di concorrere con proprie risorse a favore delle situazioni di grave difficoltà di cui al precedente co. 1;
 - b) verifichi e certifichi direttamente, rendicontando alla Regione, la sussistenza delle circostanze indicate di grave difficoltà;
 - c) copra effettivamente la restante quota del contributo determinato.

Art. 8
Presentazione della domanda e degli allegati

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE FINO AL 11 NOVEMBRE 2011.

2. La domanda può essere presentata:
 - a) al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - b) ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con il Comune o la Regione;
 - c) ad altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione;
 - d) ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n.431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF convenzionato.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale, adottato anche conformemente al bando tipo predisposto dalla Regione.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2011 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art. 9

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 8:
 - a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b) sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di calcolare ed erogare il contributo del fondo sociale e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 10

Controlli

1. Le presenti disposizioni sono rivolte al Comune.
L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel bando FSA 2011 adottato dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento del contributo in oggetto **devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune**, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
Si rammenta che per effetto dell'art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.
2. **I controlli devono essere effettuati su casi specifici e a campione.**
Le verifiche e i riscontri per i **controlli specifici** possono essere orientati verso:
 - a) Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.
Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.
 - b) Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.
Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, da soggetti aventi diversa entità linguistica, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Il Comune deve inoltre sottoporre a **controllo a campione** un numero minimo (N), pari al al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo (N) non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato.

Il numero N di pratiche così determinato verrà sottoposto:

- per il 50% a controlli mirati a partire dalla pratica per la quale sia stato erogato il contributo più elevato e proseguendo in ordine decrescente;
- per il restante 50% a controlli a sorteggio.

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.

Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Spetta al comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Nei 90 giorni successivi al termine di chiusura dello Sportello Affitti comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione il numero di controlli avviati su casi specifici mediante l'allegato modulo A.

Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione, mediante l'allegato modulo B, il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.11, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente rispetto all'impiego delle risorse premiali.

5. Ai sensi dell'art. 4, co. 8 del d.lgs. n. 109/98, e s.m.i, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del co. 7, art. 4 del d.lgs. n. 109/1998.

Art. 11
Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
2. Tutti i Comuni devono:
 - a) **istituire lo sportello affitto dal 15 settembre 2011, e comunicare, contestualmente, alla Regione formale adesione al Fondo, ai sensi delle lettere a) e b), co. 4, del precedente art. 6.**

Lo "Sportello affitto 2011" è aperto dalla data di istituzione e opera fino all'11 novembre 2011 compreso;

- b) adempiere a quanto previsto al precedente art. 7 per le gravi difficoltà;
 - c) garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
 - d) erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, dei casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
 - e) rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica Fsa on-line e con successiva nota riepilogativa che rappresenti la volontà dell'ente anche in ordine ai fondi recuperati per effetto dei controlli di cui all'art.10.
La nota riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di accertamento, rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate, in base al quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli riferiti all'anno in corso. Tale atto è preordinato anche all'individuazione delle risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.
3. Il Comune per fronteggiare più efficacemente situazioni di emergenza, determinate da difficoltà socioeconomiche, emergenza abitativa, presenza di anziani, disabili o minori, può modificare, anche con riferimento ad un singolo nucleo familiare, uno o più dei seguenti parametri:
 - a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile previsto all'art. 7, co. 2;
 - b) innalzare la soglia dell'ISEE-fsa definita all'art. 6, co. 7, lett. a);
 - c) elevare la soglia minima di patrimonio posseduto definita all'art. 6, co. 4, lett. b);Per le finalità di cui alle lettere a, b, c, d, il Comune utilizza risorse proprie, per affrontare emergenze abitative può utilizzare quelle trasferite dalla Regione a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo della rendicontazione degli interventi come previsto alla lettera e) del co. 2. In caso di morosità il Comune, previa deliberazione contestuale alla istituzione dello sportello affitto, può erogare il contributo, a sanatoria, direttamente al locatore interessato, ai sensi del co. 2 bis, art. 7, della legge 12 novembre 2004, n. 269 – integrazioni alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Il Comune, al fine di prevenire situazioni di morosità, può promuovere accordi tra le parti affinché il contributo, su richiesta della parte conduttrice, venga erogato direttamente al proprietario. In tal caso il locatore riconosce una riduzione non inferiore al 5 per cento del canone annuo, come rilevabile dal contratto registrato.

Art. 12
Procedure informatiche

1. La Regione dal 15 settembre 2011 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF convenzionati ed altri soggetti convenzionati con la Regione una procedura informatica, per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.

2. L'accesso alla procedura consente:
 - a) la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;
 - b) l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
 - c) la formulazione dell'elenco degli aventi diritto e delle relative quote di contributo;
 - d) la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
 - e) l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;
 - f) la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate;
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 13
Convenzioni

1. I Comuni o la Regione, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altro soggetto autorizzato senza fini di lucro per la raccolta delle domande. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono assumere a riferimento.
2. Le convenzioni stipulate dai Comuni o dalla Regione con i CAAF o altro soggetto, conferiscono al CAAF o ad altro soggetto convenzionato la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.
3. Le convenzioni possono prevedere la facoltà per il CAAF o altro soggetto convenzionato di chiedere all'interessato, per la raccolta della domanda, la trasmissione dei dati e la certificazione degli stessi, l'importo massimo di € 5,00=a titolo di rimborso spese.
4. Le convenzioni devono prevedere l'impegno alla tempestiva trasmissione ai Comuni di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica, nonché della certificazione dei dati presentati dai richiedenti, che dovranno riportare timbro e firma del responsabile dell'operazione di inserimento e certificazione.

COMUNE DI

“SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2011”

art. 11, comma 3 della legge n. 431/1998 – d.g.r. n.del....., d.g.c. n.....del.....

data

Prot. n.....

Alla
Regione Lombardia
Direzione Generale Casa
Unità Organizzativa Azioni sociali per la
casa ed edilizia universitaria
via Taramelli 12
21024 MILANO

Nota inoltrata esclusivamente
a mezzo PEC
casa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 - 1^ relazione.

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del procedimento comunale di erogazione fondi FSA 2011, comunica che, entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande di contributo, sono stati avviati controlli in merito alla correttezza/veridicità dei dati contemplati nella documentazione presentata per l'ottenimento del contributo di cui trattasi su un numero di domande.

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento comunale

.....

MODULO B – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEI CONTROLLI ENTRO UN ANNO DALL'ADOZIONE DEL DECRETO REGIONALE N°..... DEL..... DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL FABBISOGNO COMUNALE

COMUNE DI

"SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2011"

art. 11, comma 3 della legge n. 431/1998 – d.g.r. n.del....., d.g.c. n.....del.....

data

Prot. n.....

Alla

Regione Lombardia
Direzione Generale Casa
Unità Organizzativa Azioni sociali per la
casa ed edilizia universitaria
via Taramelli 12
21024 MILANO

Nota inoltrata esclusivamente
a mezzo PEC
casa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 - 2^a relazione.

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del procedimento comunale di erogazione fondi FSA 2011, comunica che entro l'anno successivo all'assunzione del decreto regionale n.....del....., sono stati complessivamente sottoposte a controllo in merito alla correttezza/veridicità dei dati contemplati nella documentazione presentata per l'ottenimento del contributo di cui trattasi numero domande, sul numero totale didomande ammesse a contributo.

In relazione a quanto sopra si forniscono i seguenti dati:

• **Estensione dell'attività di controllo**

20 % domande ammesse a contributo.

Se la percentuale è diversa:%, come da provvedimento assunto dallo scrivente in data..... prot. n.....

- **Controlli sui dati anagrafici (residenza e composizione nucleo familiare)**
% domande rispetto al totale di domande controllate - N°..... domande controllate
- **Controlli su contratti di locazione**
% domande rispetto al totale di domande controllate - N°.....domande controllate
- **Controllo sulle caratteristiche dell'alloggio (dati, categorie catastali e metratura)**
% domande rispetto al totale di domande controllate - N°.....domande controllate
- **Controllo sui dati reddituali**
% domande rispetto al totale di domande controllate - N°..... domande controllate
- **Controllo sul patrimonio immobiliare**
% domande rispetto al totale di domande controllate - N°.....domande controllate
- **Controllo sul patrimonio mobiliare**
% domande rispetto al totale di domande controllate - N°.....domande controllate
- **Utilizzo di personale**
 N°..... persone adibite al controllo
- Utilizzo banche dati o collaborazione soggetti esterni**
% rispetto al totale di domande controllate - N°.....domande sulle quali vengono fatti controlli sostanziali avvalendosi di banche dati o altri soggetti
- **Grado di incidenza dichiarazioni errate**
% domande errate rispetto al totale di domande controllate - N°..... domande errate
- **Grado di incidenza dichiarazioni mendaci**
% domande mendaci rispetto al totale di domande controllate - N°..... domande mendaci
- **Grado di recupero risorse**
 importo €..... fondi regionali non erogati, importo €..... fondi regionali recuperati,
 importo €..... fondi regionali da recuperare.
- **Grado di efficacia complessiva della performance di controllo**
 Incremento o decremento del numero di domande controllate su totale finanziato rispetto all'anno precedente
 illustrazione e criticità rilevate

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento comunale

.....